

## **CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI - sentenza 4 ottobre 2013 n. 4896**

1. L'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (il quale prevede che le ragioni della decisione possono risultare da altro atto dell'Amministrazione richiamato dalla decisione stessa e che, in quest'ultimo caso, insieme alla comunicazione della decisione, deve essere indicato e reso disponibile anche l'atto cui essa si richiama), nella parte in cui afferma che la motivazione *per relationem* è legittima a condizione che siano indicati e resi disponibili gli atti cui si fa rinvio, va inteso semplicemente nel senso che all'interessato deve essere possibile di prenderne visione, di richiederne ed ottenerne copia in base alla normativa sul diritto di accesso ai documenti amministrativi e di chiederne la produzione in giudizio, con la conseguenza che non sussiste per l'Amministrazione l'obbligo di notificare all'interessato tutti gli atti richiamati nel provvedimento, ma soltanto di indicarne gli estremi e di metterli a disposizione su richiesta dell'interessato.

2. Le norme sulla partecipazione del privato al procedimento amministrativo di cui agli artt. 7 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241 non vanno applicate meccanicamente e formalmente, nel senso che occorra annullare ogni procedimento in cui sia mancata la fase partecipativa, dovendosi piuttosto interpretare nel senso che la comunicazione è superflua, con prevalenza dei principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, quando l'interessato sia venuto comunque a conoscenza di vicende che conducono all'apertura di un procedimento con effetti lesivi nei suoi confronti.

3. In applicazione dell'art. 21-*octies* della legge n. 241 del 1990 (il quale prevede che il provvedimento amministrativo non è «*annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato*»), non può annullarsi un provvedimento non preceduto dall'avviso del procedimento nel caso in cui l'Amministrazione abbia dimostrato in giudizio che, in ragione dei motivi posti a base del provvedimento, il contenuto del provvedimento stesso non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.